

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. Modalità svolgimento visita in situ, istruttorie domande variazione progettuale, check list registrazione degli esiti. Chiarimenti e integrazioni

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di integrare quanto disposto dal Manuale delle procedure e dei controlli, di cui al DDS 34 del 12/02/2018, in ordine allo svolgimento della visita in situ, all'istruttoria delle domande di variazione progettuale e alla registrazione degli esiti delle verifiche nelle check list, prevedendo modalità semplificate e compatibili con le disposizioni volte a contrastare e a contenere, sull'intero territorio nazionale, il virus COVID-19 contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo DPCP 26 aprile 2020;
- di stabilire pertanto che le istruttorie vengano condotte nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrale e sostanziale e che eventuali disposizioni non conformi presenti nei bandi non potranno essere applicate;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DDS 154 del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo coordinato. ss.mm. ii.
- DDS 34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria Comitato Coordinamento Misura.
- DDS 31 del 7/02/2020 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. Istruttoria della domanda di pagamento di saldo. Integrazioni
- Istruzioni operative n. 25 AGEA OP PSR 2014-2020 – Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure non connesse alle superfici e agli animali.
- Istruzioni Operative n. 25 AGEA PSR 2014-2020 – Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure non connesse alle superfici e agli animali.

(motivazione)

Con DDS 34 del 12/02/2018, per le istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020, nelle more dell’approvazione da parte di AGEA OP delle disposizioni relative ai controlli, è stata prevista l’applicazione del Manuale delle procedure PSR 2007/2013, in quanto compatibile e salvo quanto statuito dai bandi già emanati sulla base del nuovo testo del PSR 2014/2020, rinviando ad atti modificativi o integrativi la risoluzione di eventuali questioni procedurali emerse nello svolgimento delle istruttorie.

Con il DDS 31 del 7/02/2020 relativamente alle verifiche sulla domanda di pagamento di saldo si è specificato che, in caso di istruttoria con esito negativo, il Dirigente del Servizio con funzioni di ADG, provveda con proprio atto a dichiarare l’inammissibilità della domanda di pagamento di saldo.

Con riferimento alla visita in situ o sopralluogo al paragr. 6.1 Controlli amministrativi del Manuale, viene specificato che deve essere effettuata sul 100% dei progetti prima del pagamento dell’aiuto; in caso di una sola visita, essa va effettuata prima del pagamento del saldo finale.

A tal proposito, al fine di garantire l’applicazione di procedure omogenee, si ritiene opportuno dare preavviso scritto al beneficiario, a mezzo PEC, con indicazioni utili allo svolgimento della visita, ove necessario, anche con riferimento alla documentazione originale che sarà oggetto di controllo.

Inoltre viene precisato che si proceda ad effettuare una sola visita e solo al momento delle verifiche relative alla domanda di pagamento di saldo.



I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti, di cui all'articolo 45 del Regolamento 1305 del 2013, comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento, la cosiddetta visita "*in situ*", per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tale obbligo è fissato dall'art. 48, del regolamento (UE) n. 809/2014 (che riprende i contenuti dell'art. 25 del Reg. CE 65/2011 al paragrafo 4, riportato nello stesso paragrafo 6 del Manuale); tuttavia lo stesso articolo 5, al paragrafo 5 stabilisce che l'autorità competente per i pagamenti può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- A. la domanda è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49 del reg. UE 809/2014;
- B. l'investimento è di piccola entità;
- C. sussiste un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento

L'Organismo Pagatore AGEA, in relazione a tale norma, ha inviato alle Regioni le Istruzioni operative n. 25, nelle quali sono state indicate le fattispecie riconducibili alle ipotesi di deroga.

Accanto all'ipotesi, contemplata dal manuale delle procedure, di non effettuazione della visita in situ nel caso di domanda compresa nel campione selezionato per il controllo in loco (di cui all'articolo 49 del reg. UE 809/2014), si ritiene opportuno integrare il manuale con riferimento alla deroga prevista per alcuni investimenti in ragione di un limitato rischio, disciplinando i casi e le modalità di svolgimento.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di cui alla lettera b), il valore di riferimento per l'individuazione degli investimenti di piccola entità è in corso di definizione da parte di AGEA OP. Pertanto nel momento in cui sarà individuato tale valore, le disposizioni sulla visita in situ potranno essere integrate.

In conseguenza della pandemia generata dal COVID-19 la Commissione Europea ha approvato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

In particolare l'articolo 6 stabilisce che, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con



l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.

In applicazione a tale norma, AGEA ha definito le procedure per l'esecuzione dei controlli con modalità alternative ed equivalenti; tali previsioni sono contenute nelle stesse Istruzioni operative n. 25.

Pertanto, si ritiene opportuno prevedere che la visita in situ sia sostituita dalla c.d **Smart Visit** che prevede l'acquisizione di prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario secondo la procedura descritta dall'Organismo Pagatore AGEA.

La smart visit viene eseguita nel caso la domanda di pagamento di saldo abbia da oggetto i seguenti investimenti:

- macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- impianti;
- opere a modulo prefabbricato.

Della visita è conservato, agli atti del controllo amministrativo, apposito verbale, completo degli eventuali documenti, anche foto e video, acquisiti in corso di svolgimento.

Non si ritiene invece opportuno avvalersi della possibilità, prevista dal Reg. 532/20, di effettuare i controlli in situ successivamente al pagamento. Si procederà pertanto in tutti i casi diversi dalla c.d **Smart Visit** ad effettuare la visita in situ secondo la procedura ordinaria.

In tali casi, però, vista l'emergenza epidemiologica da coronavirus ed i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo il DPCM del 26 aprile 2020, con cui sono state adottate disposizioni volte a contrastare e a contenere, sull'intero territorio nazionale, il virus COVID-19, si rende necessario stabilire alcune regole specifiche per l'espletamento dei controlli.

Al riguardo il manuale delle procedure viene integrato stabilendo che la visita in azienda è effettuata da uno solo degli istruttori della domanda di pagamento di saldo, che potrà avvalersi anche di alcune delle procedure stabilite per la Smart Visit, La visita sarà supportata da un diretto collegamento telematico con il secondo istruttore, che opera in modalità di smart working. Se ritenuto necessario potranno essere effettuate riprese e registrazioni del sopralluogo, con l'avvertenza che qualora si vogliano effettuare riprese del beneficiario o registrare sue dichiarazioni, questo potrà avvenire soltanto previo consenso dello stesso.

Della visita è conservato, agli atti del controllo amministrativo, apposito verbale, completo degli eventuali documenti, anche foto e video, acquisiti in corso di svolgimento



Per quanto riguarda l'istruttoria delle richieste di variazione progettuale, al fine di semplificare lo svolgimento delle verifiche, si ritiene opportuno estendere a tutte le sottomisure del PSR 2014/2020 l'eliminazione della valutazione collegiale; di conseguenza la domanda di variante sarà esaminata dal singolo istruttore.

Infine si specifica per completezza del controllo amministrativo sulla domanda di pagamento, che l'istruttore integri ove necessario la valutazione di congruità dei costi che ha condotto all'ammissibilità della spesa in fase di sostegno, con particolare riferimento alle check list di registrazione degli esiti previste da AGEA OP.

(esito dell'istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. Modalità svolgimento visita in situ, istruttorie domande variazione progettuale, check list registrazione degli esiti. Chiarimenti e integrazioni

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A Visita in situ, Istruttoria variazioni progettuali, Check list di registrazione degli esiti controllo amministrativo sulla domanda di pagamento.

